

## CONTRATTO DI LOCAZIONE OPERATIVA n. CAD-AB.20140328.VG.1

TRA

Il Consorzio Piemontese per la Prevenzione e Repressione del Doping e di altri usi illeciti dei farmaci (di seguito per brevità "CAD" o "Locatario") con sede legale in Regione Gonzole 10/1 – 10043 Orbassano (TO), C.F. e P.IVA 08462090013, in persona del Legale Rappresentante Prof. Francesco di Carlo, C.F. DCRFNC40T04B354U;

E

La Ventura Global S.r.l. (di seguito per brevità "VG" o "Locatore") con sede legale in Via Ulivi 2 – 36020 Pove del Grappa (VI), iscritta al Registro delle Imprese di Vicenza n. 347377, C.F. e P.IVA 03708710243 in persona dell'Amministratore Unico Sig. Gianni Ottavio Fior;

### Premesso che

- a) in data 6/12/2013 il CAD avviava una procedura negoziata senza previa indizione di gara ex art. 221 D. Lgs. 163/2006 per il noleggio di apparecchiature per analisi per il laboratorio di biologia forense, CIG: 564923368B;
- b) in data 07/01/2014 la società Life Technologies Italia (di seguito per brevità "LT" o "Fornitore") con sede legale in Via G.B. Tiepolo 18, Monza (MB) presentava offerta per la fornitura di un pacchetto strumenti composto di 1x7500 Real time PCR HID completo di software, 1x3500 HID Genetic Analyser completo di software, 2xTermociclatore Verity, training e relativi contratti di assistenza tecnica allegando proposta di locazione operativa della Ventura Global S.r.l. LT-CRA.20140109.VG.1;
- c) in data 10/03/2014 LT presentava al CAD miglioria all'offerta economica per la fornitura di un pacchetto strumenti composto di 1x Automate Express, 1 x 7500 Real time PCR HID completo di software, 1 x 3500 HID Genetic Analyser completo di software, 2 x Termociclatore Verity, training e relativi contratti di assistenza tecnica per la copertura durante tutto il periodo di locazione allegando proposta di locazione operativa VG nr. LT-CRA.20140310.VG.1;
- d) con nota in data 17/03/2014 prot. 278 il CAD aggiudicava provvisoriamente alla LT la suddetta fornitura;
- e) con nota in data 21/03/2014 prot. 302 il CAD inviava lettera di aggiudicazione provvisoria alla VG per la locazione operativa della suddetta fornitura come specificato in proposta di locazione operativa VG nr. LT-CAD.20140310.VG.1;
- f) con comunicazione in data 26/03/2014 prot. 324 il CAD inviava ordine alla VG per la locazione operativa della suddetta fornitura come specificato in proposta di locazione operativa VG nr. LT-CAD.20140310.VG.1;
- g) con nota No. 61694 del 18/04/2014 "Appendice al contratto" la Life Technologies si impegna per le parti contrattuali di sua spettanza;
- h) i beni oggetto della proposta di noleggio e del presente contratto sono nuovi di fabbrica, con garanzia del Fornitore e saranno installati presso la sede operativa CAD in Regione Gonzole 10/1 – 10043 Orbassano (TO);

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

### Articolo 1. PREMESSE

1.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto di Locazione Operativa (di seguito il "Contratto"), così come gli atti ivi richiamati che sono custoditi presso il CAD.

### Articolo 2. OGGETTO E GODIMENTO DEI BENI

2.1. Il Contratto ha per oggetto la fornitura in locazione operativa dei Beni descritti analiticamente nelle offerte di LT indicate in premessa.

2.2. I Beni fruiranno delle garanzie concesse dal Fornitore dei beni strumentali oggetto del presente contratto e il Locatario potrà quindi rivolgersi direttamente al Fornitore per far valere le rispettive garanzie.

2.3. Il Locatore garantisce al Locatario, per tutta la durata della locazione, il pacifico godimento dei Beni locati contro eventuali molestie arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sui Beni medesimi.

### **Articolo 3. CONSEGNA, ACCETTAZIONE, INSTALLAZIONE E COLLAUDO**

3.1 La consegna e il montaggio dei Beni oggetto del presente contratto verranno effettuati a cura del Fornitore. Il Locatario si impegna a porre a disposizione del Fornitore, in tempo utile, i locali. L'allestimento dei locali destinati all'installazione dei Beni, dovrà essere effettuato a cura del Locatario secondo le specifiche fornite dal Fornitore.

3.2 Il collaudo verrà effettuato tra il Fornitore e il Locatario, al termine dello stesso verrà redatto un Verbale di Installazione e Collaudo che verrà sottoscritto da entrambi indicandone la data di collaudo.

3.3 Con la sottoscrizione del Verbale di Installazione e Collaudo, il Locatario attesterà la propria accettazione dei Beni, nonché che i medesimi sono di proprio gradimento, privi di vizi evidenti, difformità, differenze ed errori, corrispondenti pienamente alle proprie esigenze e conformi alle norme di Legge e di Regolamento anche locali in materia antinfortunistica, antinquinamento, antincendio, tutela della salute dei lavoratori, alle Direttive Comunitarie in materia e che sono muniti di tutte le licenze omologazioni ed autorizzazioni necessarie.

### **Articolo 4. DURATA**

4.1. La durata del contratto di Locazione Operativa è di N. 48 mesi a decorrere dalla data di collaudo

### **Articolo 5. CORRISPETTIVO DELLA LOCAZIONE OPERATIVA E INTERESSI DI MORA**

5.1. Il corrispettivo della locazione è pari a n. 48 canoni da € 5.920,00 (euro cinquemilanovecentoventi/00) oltre ad IVA (22% o di legge), per un importo complessivo di Euro 284.160,00 (euro duecentottantaquattromilacentosessanta/00) oltre IVA, così come previsto nell'offerta economica e nella miglioria presentata di cui alle premesse, da corrispondersi con cadenza mensile anticipata a mezzo bonifico bancario entro il giorno 10 di ogni mese.

Tali canoni sono da intendersi d'importo fisso e invariabile per tutta la durata contrattuale.

5.2. Il versamento dovrà essere effettuato dal CAD sul conto corrente intestato alla VG indicato in fattura

5.3. In caso di ritardo nel pagamento anche di un solo canone o delle somme a qualsiasi altro titolo dovute al Locatore in base al presente Contratto, il Locatario, senza necessità di costituzione in mora, è tenuto al pagamento degli interessi di mora che decorrono dal giorno di scadenza contrattuale del canone e che sono computati come da normativa vigente (ex D. Lgs.vo 9 ottobre 2002, n. 231)

### **Articolo 6. FATTURAZIONE**

6.1. La fatturazione dei canoni, con cadenza mensile e anticipata, decorrerà dalla data del collaudo.

### **Articolo 7. RESPONSABILITÀ DEL LOCATARIO**

7.1. Il Locatario s'impegna a prendere precauzioni perché i Beni siano mantenuti in buono stato di uso per tutta la durata della locazione e verrà considerato custode degli stessi. Il Locatario risponderà per eventuali danni o perdite totali o parziali, riconducibili a dolo, a colpa grave o negligenza del personale dipendente o di cui comunque risponde civilisticamente, ovvero a fatti di terzi.

7.2. Il Locatore nel corso del rapporto avrà facoltà, in qualsiasi momento, di procedere a mezzo dei suoi incaricati o delegati, alla verifica dello stato d'uso e di conservazione dei Beni ed è autorizzato sin d'ora ad accedere a tal fine ai locali del Locatario, previa comunicazione scritta da inviare al CAD almeno con 1 giorno di anticipo.

7.3. Il Locatario non potrà cedere a terzi il presente Contratto, né sublocare i Beni o trasferirne il possesso o la detenzione, senza la preventiva autorizzazione scritta del Locatore.

7.4. I Beni non potranno essere spostati, anche dagli stessi locali del Locatario, senza il preventivo consenso scritto del Locatore. Tutte le operazioni per lo spostamento saranno effettuate sotto controllo del personale del Locatore e a spese del Locatario. I canoni di locazione operativa saranno dovuti anche durante lo spostamento.

### **Articolo 8. ASSISTENZA OPERATIVA – RESPONSABILITÀ DEL LOCATORE E/O DEL FORNITORE**

8.1. I Beni oggetto del presente contratto vengono forniti con le garanzie specificate nelle offerte di LT indicate in premessa e meglio specificata nella nota No. 61694 di cui in premessa.

8.2. La manutenzione dei citati Beni ed eventuali riparazioni saranno assicurate ed eseguite dal Fornitore in base a quanto previsto nelle offerte di LT indicate in premessa e nella nota No. 61694 di LT indicata in

premessa per tutto il periodo di locazione. In particolare il Fornitore garantisce gli interventi tecnici entro le 72 h e, in caso di fermo macchina più prolungato verrà fornita strumentazione sostitutiva oppure la possibilità di effettuare eventuali analisi urgenti presso laboratori individuati da LT. Eventuali interventi urgenti (entro le 24 h) potranno essere effettuati su chiamata concordandone preventivamente la tariffa

8.3. La manutenzione ordinaria dei Beni oggetto del Contratto sarà assicurata ed eseguita dal Locatario.

#### **Articolo 9. DISTRUZIONE, FURTO O PERDITA DEI BENI**

9.1. Il Locatario s'impegna a comunicare al Locatore, entro 36 ore dall'evento, qualsiasi sinistro, danneggiamento, perdita, sottrazioni/furti o qualsiasi altro fatto comunque lesivo dell'integrità dei Beni. Tale comunicazione dovrà essere seguita, nei tre giorni successivi, da una relazione scritta contenente la narrazione del fatto nonché l'indicazione della causa e delle conseguenze del sinistro, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni. In caso d'incendio, furto, rapina e di ogni altro sinistro presumibilmente ascrivibile a reato dovrà essere inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria e copia della denuncia dovrà essere allegata alla relazione.

#### **Articolo 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

10.1. Qualora il Locatario non provveda al pagamento dei canoni mensili pattuiti all'articolo 5.1 che precede, il Locatore avrà facoltà di risolverlo di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con raccomandata a.r.

10.2 Il contratto potrà essere risolto di diritto dal CAD nei tempi e nei modi previsti dall' art 92 comma 3 Dlgs 159/2011 in caso di esito positivo dei controlli effettuati tramite la Prefettura e la Procura della Repubblica nei confronti del Locatore e/o del Fornitore, nonché in caso di inadempienza del Fornitore e/o del Locatore in relazione agli obblighi dei medesimi.

#### **Articolo 11. RESTITUZIONE DEI BENI**

11.1. Alla scadenza del Contratto nonché nel caso di Risoluzione del Contratto stesso, il Locatario è tenuto alla restituzione dei Beni al Locatore. Il Fornitore eseguirà lo smontaggio dei Beni ed il ritiro degli stessi a propria cura e spese entro 30 giorni dalla scadenza del contratto. Il Locatario è tenuto a riconsegnare i Beni, di cui è Custode, con ogni accessorio e pertinenza in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento per l'uso.

#### **Articolo 12. SPESE - IMPOSTE – TASSE – ONERI DI REGISTRAZIONE**

12.1. Spese, tasse, imposte inerenti o conseguenti alla conclusione ed esecuzione del presente Contratto, sono a carico del Locatore.

12.2. L'IVA ove dovuta, a termine di legge, sarà a carico del Locatario.

12.3. Tutti gli oneri per l'eventuale registrazione del presente Contratto sono a carico del Locatore.

#### **Articolo 13. ELEZIONE DI DOMICILIO**

13.1. Ai fini del presente Contratto le Parti eleggono domicilio ciascuna nella propria sede legale. Eventuali comunicazioni di ciascuna Parte avranno efficacia nei confronti dell'altra nel momento in cui quest'ultima avrà ricevuto comunicazione a tali indirizzi con raccomandata con ricevuta di ritorno.

#### **Articolo 14. MODIFICHE DEL CONTRATTO**

14.1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Contratto potranno essere convenute tra le Parti solo in forma scritta.

#### **Art. 15 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.**

15.1. Il Locatore e il Fornitore si impegnano a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

15.2. Il Locatore e il Fornitore si obbligano ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 136/2010.

15.3. Il Locatore e il Fornitore si obbligano a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l'esecutore prende atto del seguente codice: codice identificativo di gara (CIG) n. 564923368B.

15.4. Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. 13 agosto 2010 n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a

#### Art. 16 CAUZIONE DEFINITIVA

16.1 La LT, entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto, deve costituire la cauzione definitiva (pari al 10%) ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

16.2. Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

16.3. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Locatore e/o del Fornitore, il Locatario ha il diritto di escutere la predetta cauzione.

16.4. Il Fornitore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che le sarà prefissato, qualora il CAD abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### Articolo 17. FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

17.1. Per qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del presente Contratto, sarà competente la giurisdizione territoriale di appartenenza del Locatore.

17.2. Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto è frutto della libera negoziazione tra le stesse e pertanto non è soggetto alla disciplina degli artt.1341 e 1342 c.c.

Il presente Contratto viene stampato e firmato in tre originali.

ORBASSANO li 06/05/2014

**Consorzio Piemontese per la Prevenzione e Repressione del Doping e di altri usi illeciti dei farmaci**

Legale Rappresentante  
Prof. Francesco di Carlo

F.to in originale

Consorzio Piemontese per la Prevenzione  
e la repressione del doping e di altri  
usi illeciti dei farmaci  
Regione Gonzole, 10/1 - 10043 ORBASSANO (TO)  
Telefono 011 - 9022401  
Cod. Fisc./P. IVA 08462090013

**Ventura Global S.r.l.**  
Amministratore Unico  
Gianni Ottavio Fior

F.to in originale

 **VENTURA GLOBAL S.R.L.**  
C.F. & P.IVA 03708710243